



Le Dimore Storiche: una prospettiva calabrese





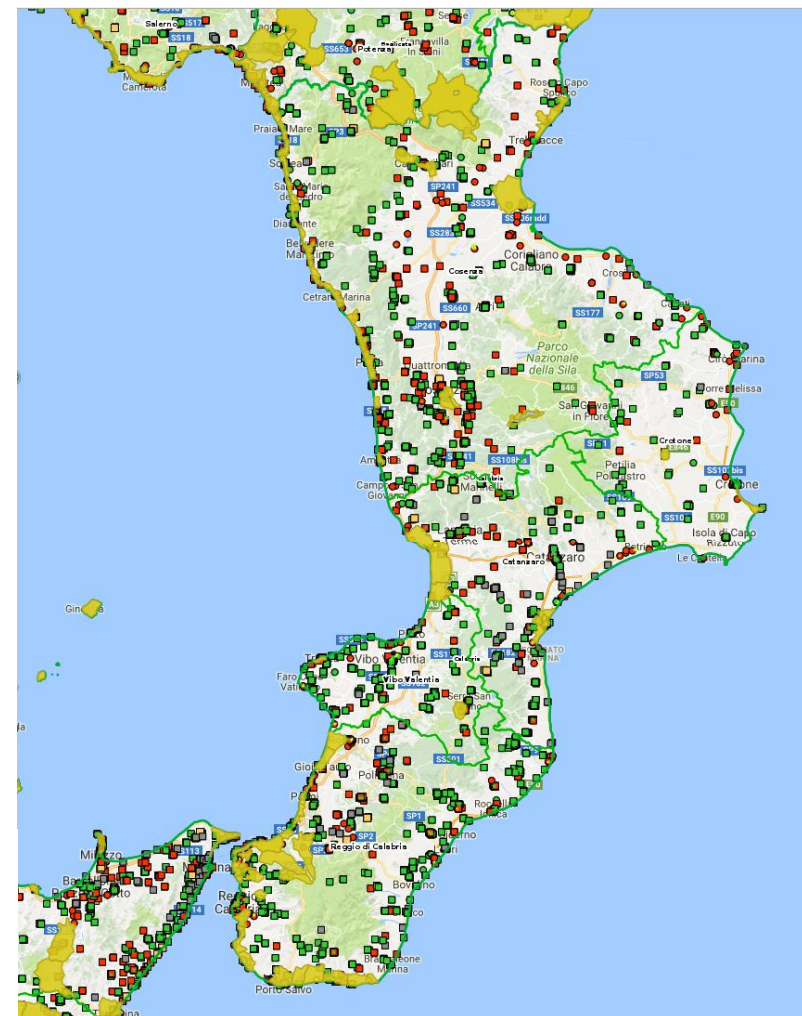
ADSI

dal 1977

Agevolazione

Conservazione

Valorizzazione





CHI SIAMO

- Il nostro Paese ha il 60% dei beni culturali mondiali e il nostro patrimonio storico-artistico architettonico costituisce parte essenziale dell'identità culturale italiana.
- La conservazione di questo patrimonio, vera e propria memoria del passato, richiede che esso venga tramandato alle generazioni future attraverso la tutela e valorizzazione degli edifici e dei giardini storici, preservandoli dal degrado e dalla distruzione.
- Le dimore storiche non sono sempre musei e conservarle significa anche mantenerle in qualche modo vive, attraverso destinazioni compatibili con la vocazione degli edifici stessi.
- L'Associazione Dimore Storiche Italiane, nasce a Roma il 4 marzo del 1977 sull'esempio di analoghe associazioni già operanti in altri Paesi europei.
- L'ADSI da 39 anni si propone di agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche. E' sorta grazie all'impegno e alla passione di alcuni proprietari fedeli custodi di quello che si può senza alcun dubbio definire il più importante patrimonio storico-artistico mondiale.



- L'A.D.S.I. Ente Morale Riconosciuto con DPR 26/11/90, non ha scopi di lucro:
 - favorisce la consulenza e l'assistenza giuridica, amministrativa, tributaria e tecnica a favore dei propri Soci ai fini della salvaguardia, conservazione, valorizzazione e gestione delle dimore storiche;
 - intrattiene rapporti con i competenti organi pubblici;
 - collabora con analoghe associazioni nazionali e internazionali, in particolare con quelle europee aventi scopi simili ed è membro della HEH (European Historic Houses);
 - promuove studi, ricerche ed iniziative dirette al conseguimento dei fini sociali;
 - prospetta i mezzi per conseguire un più adeguato ordinamento legislativo europeo e nazionale.

- L'ADSI è presente con sezioni regionali in:

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte e V. d'Aosta
- Puglia
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Veneto





DALL'ANTICHITÀ AD OGGI

L'EVOLUZIONE STORICO-LEGISLATIVA

La tutela dei Beni culturali sul territorio nazionale ha radici antiche. Nelle epoche antiche non esisteva una legislazione che tutelasse i beni culturali. Dai secoli più antichi fino praticamente alla caduta dell'impero romano d'occidente la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di guerre era affidato alla sensibilità del condottiero; teniamo presente che il saccheggio era la norma, le opere esistenti venivano quindi trafugate e portate come bottino in patria oppure distrutte per privarne anche il



(Colosseo in rovina)

soccombente ed imporre la propria civiltà. Nel periodo della Roma Imperiale vi era comunque una certa sensibilità al concetto di monumento, quale testimonianza della memoria collettiva, ma non vi erano disposizioni legislative di tutela di questi beni. Giulio Cesare emanò alcune leggi volte a tutelare il decoro di piazze, vie e monumenti. In epoca medievale si perse qualsiasi interesse alla conservazione della memoria storico-artistica, anche per la nuova concezione culturale del Cristianesimo che rifiutava il mondo classico perché pagano. Durante il medioevo si assiste infatti ad una intensa attività di spoliazione e di riutilizzo degli edifici monumentali e del loro apparato decorativo per la costruzione di nuovi edifici. Solo nel tardo Medioevo la Chiesa nelle ricostruzioni comincia a mantenere le vecchie architetture inglobandole nelle nuove costruzioni.



(Palazzo Lupis, Grotteria)

Durante il Rinascimento (XIV- XVI sec), il nuovo interesse per il mondo antico risveglia l'interesse per i problemi della conservazione e della tutela del patrimonio storico, ma ancora non viene approntata una vera e propria legislazione di conservazione dei beni culturali. In questo periodo, i primi tentativi di dare delle norme legislative al settore della conservazione si sviluppano solo nello Stato della Chiesa. L'atteggiamento dello Stato della Chiesa non è sempre univoco, infatti da un lato abbiamo la distruzione della Basilica di San Pietro ad opera di Giulio II (inizi 1500) per far posto alla nuova basilica; dall'altro abbiamo invece la nomina, nel 1515, di Raffaello, da parte di Leone X, quale primo Ispettore Generale delle Belle Arti. Da sottolineare che nel corso del Cinquecento si intensificano gli scavi archeologici e il rinvenimento di reperti importanti. Quindi la prima attività legislativa dello Stato della Chiesa e degli altri stati preunitari è di limitare l'attività di scavi illeciti e l'appropriazione indebita dei reperti ritrovati.

LA NORMATIVA PREUNITARIA

La prima normativa in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico si rinviene nel Granducato di Toscana intorno alla terza metà del XVI secolo. Qui la legislazione ebbe un percorso molto particolare: se, infatti, da un lato non fu mostrata alcuna preoccupazione per la conservazione degli edifici, dall'altro si assicurò la tutela



delle opere d'arte e delle memorie storiche esposte alla pubblica vista e, quindi, al danneggiamento ed alla esportazione. La prima legge emanata in Toscana, risalente al 1571, vieta agli acquirenti di palazzi antichi di rimuovere iscrizioni ed insegne. La deliberazione del 1602 del Granduca di Toscana per la città di Firenze fa poi assoluto divieto di asportare pitture in altra città dello Stato senza la licenza concessa dal “luogotenente dell'accademia del disegno”: un provvedimento quest'ultimo non discrezionale, ma condizionato alla verifica dell'inesistenza in vita dell'artista. Tale disciplina viene sostanzialmente confermata dall'editto del 26 dicembre 1754, avente ad oggetto la protezione delle “cose rare”, poi ripreso nel 1860, quando il governo provvisorio lo estese pure alla conservazione dei monumenti. La politica culturale degli altri Stati italiani è assai meno fiorente. Solo nel 1745 in Lombardia un decreto di Maria Teresa stabilisce il divieto di esportazione per gli oggetti d'arte. In Veneto, invece, è del 1773 l'istituzione del primo catalogo delle “pubbliche pitture” e della figura dell'ispettore generale, con obblighi di vigilanza e di controllo dello stato di conservazione e manutenzione dei singoli oggetti. Tale organo pubblico, poi sostituito dalla commissione per la tutela e la custodia degli oggetti d'arte esistenti nelle chiese e nei pubblici stabilimenti, si



(Museo della Liquirizia, Giorgio Amarelli, Rossano)



caratterizzava per la sua funzione di tutela preventiva degli oggetti di proprietà degli enti pubblici, tutela che non si riscontra nelle legislazioni degli altri Stati. Nel regno di Napoli e Sicilia anche la “prammatica LVII” del 1755 di Carlo di Borbone risponde ad esigenze di conservazione degli oggetti d’arte. In particolare, sulla falsariga dei provvedimenti emanati dagli Stati europei più illuminati, si sancisce, in generale, il divieto di esportazione, prevedendo espressamente in quali casi e condizioni possano essere rilasciate le relative licenze.



Ma il provvedimento più importante, in quanto teso ad imporre vincoli alla disponibilità di beni anche privati, resta il decreto emanato da Ferdinando I di Borbone nel 1822. Questo provvedimento, avente ad oggetto la tutela non solo degli edifici, dei monumenti e degli scavi ma anche di tutti gli oggetti storici ed artistici, risente dell’editto del cardinale Pacca, laddove stabilisce il divieto di togliere gli oggetti storici ed artistici dalle chiese e dagli edifici pubblici proibendo, altresì, l’esportazione di tali oggetti, ancorché di proprietà privata, in mancanza di apposita licenza rilasciata dallo stesso sovrano dietro giudizio della commissione di antichità e belle arti. Il regno di Sardegna è tra gli antichi Stati italiani quello che presenta il maggiore disinteresse per la protezione dei beni culturali. L’unica disposizione della legislazione piemontese è costituita da un regio decreto del Re Carlo Alberto, del 24 novembre 1832, con il quale fu creata una “Giunta di antichità e belle arti” con compiti di ricerca e



conservazione. La scarsa tradizione piemontese nonché la reazione all'interventismo dello Stato assoluto rappresentano verosimilmente le ragioni storiche per cui nello Statuto mancò una specifica disposizione in materia. La normativa prodotta nel corso del settecento presenta, dunque, una natura frammentaria e repressiva, volta soprattutto ad impedire l'esportazione delle opere artistiche, pur intervenendo, tuttavia, quando gran parte dei suddetti beni aveva già preso la via dell'estero.

LO STATO DELLA CHIESA

E' nello Stato pontificio che si assiste, invece, ad un fiorire di provvedimenti normativi in materia, specie con il ritorno dei pontefici a Roma. Tali provvedimenti presentano il dato comune di impedire la distruzione delle cose d'arte, preservandole dall'incuria dei proprietari e dall'ignoranza dei cittadini, e di vietare l'esportazione degli oggetti d'arte senza espressa licenza. Vengono emanate numerose disposizioni legislative fra le quali: La bolla Etsi de cuctarum del 1425, che ha per obiettivo la tutela e la valorizzazione degli edifici classici di Roma e viene creata la carica di magister viarum. La bolla Cum aliam nostram urbaem del 1462, proibisce la demolizione e la spoliatura dei ruderi.



(Palazzo Verga, Cotronei)



(Palazzo di Francia, Vibo Valentia)

La bolla Cum provida Sanctorum Patrum decreta del 1474, proibisce l'alienazione delle opere custodite nelle chiese. Nel 1562 Paolo III crea la carica di prefetti e conservatori delle antichità. In generale, può affermarsi che gli editti pontifici, limitano o proibiscono notevolmente l'attività dei privati sulle cose d'interesse artistico e storico, assicurando l'osservanza del divieto con sanzioni sempre più severe. Nel 1574 Gregorio XIII promulga la bolla Quae publice utilia, che limita l'appropriazione privata dei beni culturali. Sotto il profilo della tutela mediante divieto di esportazione, è interessante notare che soltanto nel 1624 con l'editto del Cardinale Aldobrandini il divieto di esportare gli oggetti, fino ad allora generico ed indeterminato, viene per la prima volta specificato a quelli provenienti da scavi, anche se limitato ai soli detentori. Nel 1646 un editto del cardinale Sforza riguardava il divieto di esportazione di opere d'arte – esportazione di statue, figure, intagli, medaglie, incisioni di marmo di mischio, metallo, oro, argento, gioie e cose simili antiche e moderne – viene prevista la supervisione di un commissario. La legislazione successiva, invece, estende, rispettivamente, il suo ambito di applicazione oggettivo a beni rispondenti a necessità di studio ed erudizione, come libri, manoscritti e scritture pubbliche e private, e quello soggettivo a chiunque possa collaborare alla loro esportazione.



Il principio generale della conservazione artistica come interesse pubblico da tutelare nei confronti di privati, cittadini e stranieri è, invece, alla base dell'editto del cardinale Spinola del 1707. Tale interesse si specifica nella tutela giuridica dei monumenti e degli oggetti d'arte. Nel 1733, un editto dello stesso Spinola, passerà alla storia introducendo per la prima volta la distinzione fra cose rare per l'arte e per l'erudizione e cose che non presentano il



(Palazzo Sanseverino, Marcellinara)

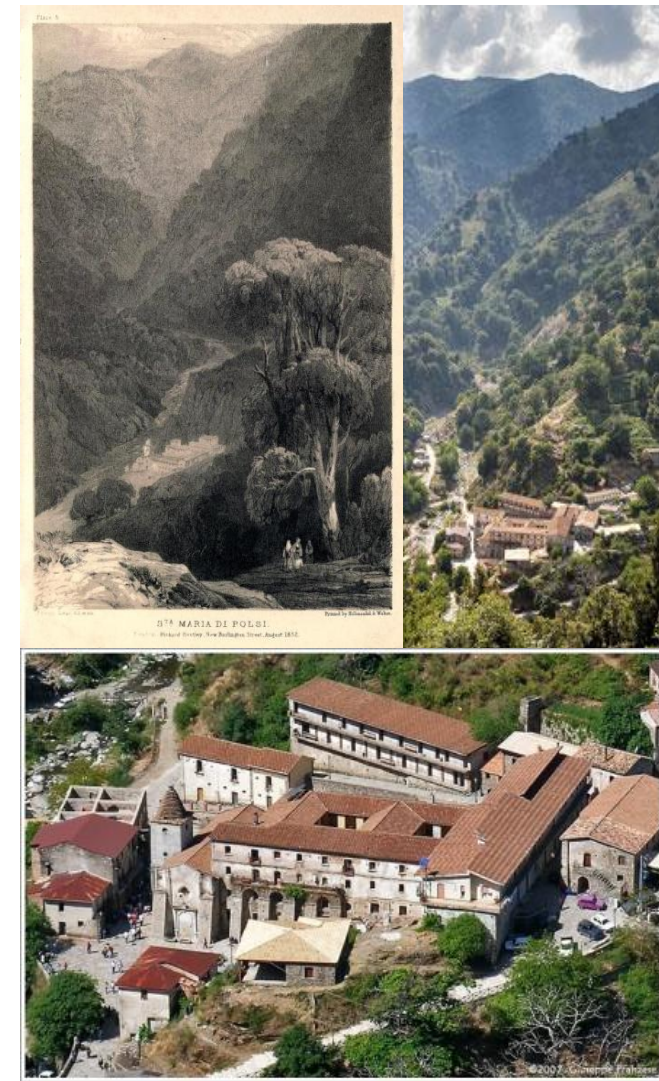
requisito della rarità. La Rivoluzione Francese e il periodo napoleonico produssero una spoliazione notevole di opere d'arte prima dalle chiese e conventi, poi dai vari stati europei che venivano conquistati da Napoleone, che riteneva la Francia unica Nazione meritevole di detenere tali capolavori. Egli agì tra l'altro con una parvenza di legittimazione attraverso i trattati di pace considerando le spogliazioni come un risarcimento per i danni della guerra. Nel 1815 la sconfitta di Napoleone diede la possibilità a molti stati italiani di riavere le opere trafugate attraverso i vari trattati. A questo punto divenne prioritario per molti stati italiani sviluppare una

legislazione adeguata che tutelasse, anche per il futuro, l'integrità del proprio patrimonio storico ed artistico. La prima risposta ai problemi del saccheggio napoleonico nello Stato della Chiesa, fu il Chirografo di Pio VII del 1802 promulgato con un Editto del cardinale Doria Pamphilj del 1 ottobre 1802, che ordinava di redigere accurati elenchi.

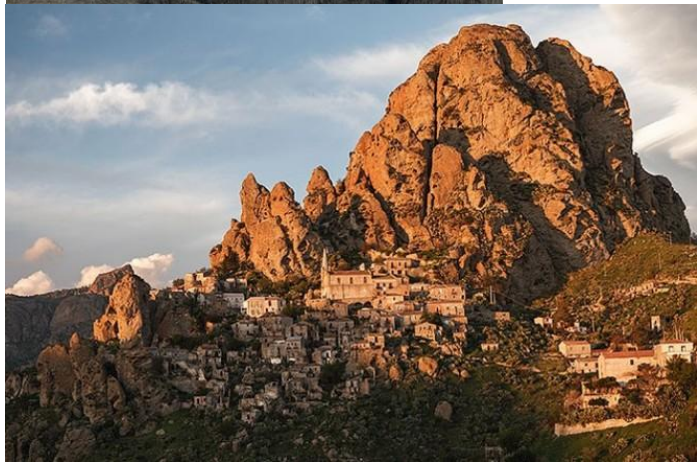
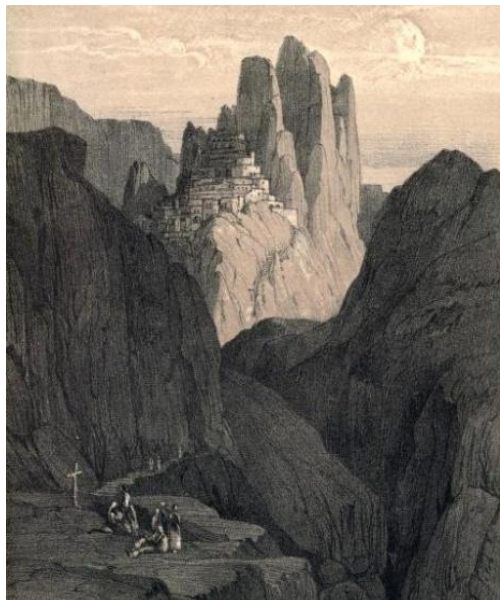


EDITTO DEL CARDINAL PACCA

L'editto del cardinal Pacca, in particolare, si pone come un provvedimento di reazione alla confisca del patrimonio artistico dello Stato pontificio avvenuta "mani militari" ad opera dei napoleonici. In ragione di tale funzione, si presenta altresì come il primo provvedimento organico di salvaguardia dei beni artistici e storici emanato durante il pontificato di Papa Pio VII. Esso proibisce, infatti, in modo assoluto ed inderogabile l'esportazione da Roma e dallo Stato di qualunque oggetto d'arte, estendendo, inoltre, tale divieto a tutti gli stranieri di passaggio a Roma, indipendentemente dalla loro permanenza. Relativamente al commercio interno, si subordina la libera vendita dei beni in Roma nonché delle opere degli autori viventi o morti, anche se non insigni, e la loro esportazione nello Stato, ad una licenza del cardinale Camerlengo e ad una visita dell'ispettore delle belle arti e del commissario dell'antichità. L'editto ordina poi la denuncia di tutti gli oggetti antichi ed arte da parte dei privati possessori, disponendo controlli di verifica annuali da parte di funzionari incaricati. Il provvedimento del cardinale Pacca è passato alla storia in quanto, rispetto agli altri editti pontifici, contiene una disciplina completa dell'organizzazione amministrativa dei servizi necessari per l'individuazione,



(Polsi)



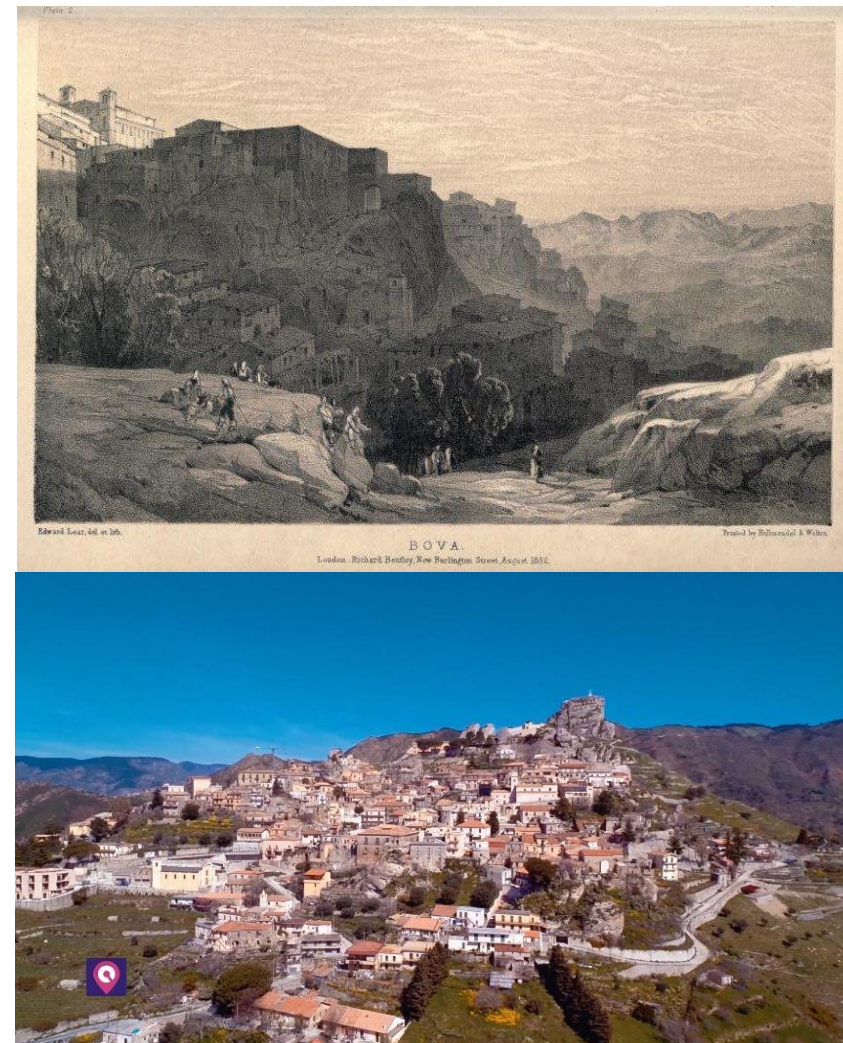
(Pentedattilo)

il controllo degli oggetti d'antichità ed arte e per l'esecuzione delle sue disposizioni. Proprio al fine di evitare che tali regole rimanessero lettera morta, alla commissione di belle arti ed alle dipendenti commissioni ausiliari territoriali vennero, infatti, affidati compiti di vigilanza, di conservazione e di redazione d'inventari del patrimonio archeologico ed artistico dello Stato. Inoltre, furono riprese e coordinate le norme degli editti precedenti, secondo una formulazione rispondente a criteri meno assolutistici. Viene riproposta poi la distinzione, già presente nell'editto del cardinale Spinola del 1733, fra oggetti di famoso e singolare pregio per l'arte e l'erudizione e quelli che ne sono privi. L'editto del cardinale Pacca è stato negli anni oggetto di diverse valutazioni: da alcuni è stato considerato una legge tirannica, da altri come un esempio di legislazione. Certo è che, al pari degli altri provvedimenti pontifici, tutela l'interesse pubblico come fosse l'interesse del principe, conferendo carattere di polizia alle limitazioni dell'attività privata e sanzionandole con pene gravi. L'editto è poi completato da un regolamento contenente direttive per le commissioni ausiliarie di belle arti. Si tratta di chiarimenti in merito, da una parte, alla cura e alla diligenza da osservare nell'indicare, specie nelle chiese, gli oggetti d'arte da conservare e, dall'altra, in merito all'autorizzazione per gli scavi, alla loro esecuzione e al restauro degli oggetti ritrovati.

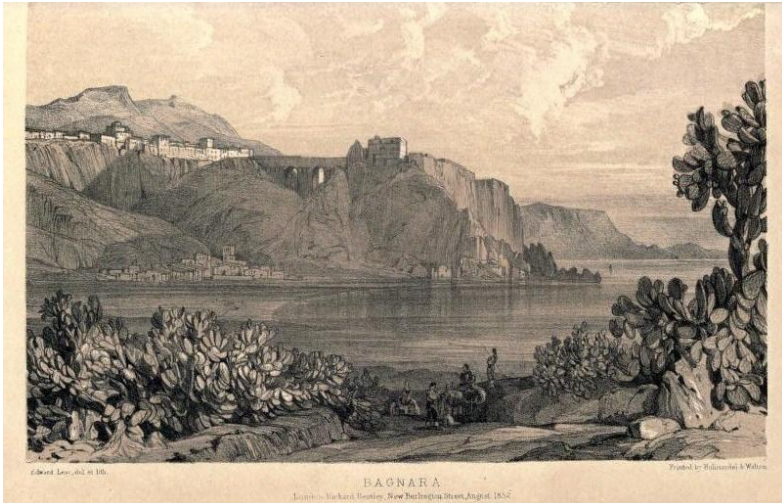


PERIODO POSTUNITARIO

Dopo il 1860 lo Stato italiano, continua a far riferimento all'Editto Pacca, ma soprattutto per regolamentare il mercato dell'arte. Contrariamente alle aspettative, il conseguimento dell'unità d'Italia non apportò un miglioramento delle forme di tutela dei beni culturali. L'ideologia liberale che si identificava nel diritto assoluto ed inviolabile della proprietà risultò, infatti, difficile da conciliare con l'interesse pubblico ad una disciplina vincolistica dei beni culturali; ne seguì come corollario che la classe dirigente non andò oltre il riconoscimento del divieto di trasformazione e demolizione degli edifici urbani di grande pregio artistico. La dispersione del patrimonio artistico per alienazioni e donazioni fu quindi facilitata dalla mancanza di una legge organica, che si ebbe solo agli inizi del XX secolo, mentre l'unico provvedimento di politica culturale di quegli anni fu rappresentato dalla legge n. 2359 del 25 giugno 1865, che sancì la facoltà dell'amministrazione di disporre l'espropriazione dei monumenti se mandati in rovina per incuria dei proprietari. L'assenza di una volontà politica di riconoscere una specifica regolazione



(Bova)



(Bagnara)

della materia si tradusse successivamente nella legge n. 286/1871 che, oltre a stabilire l'indivisibilità tra gli eredi delle collezioni d'arte, si limitò a rinnovare la legislazione disomogenea degli stati preunitari. I primi tentativi di legislazione di tutela sono del 1872, ma solo agli inizi del nuovo secolo il Parlamento riuscì ad approvare la prima legge nazionale di tutela delle "belle arti", la legge n. 185 del 12 giugno 1902 (la c.d. legge Nasi). Dopo un lungo periodo di vacanza legislativa, il settore artistico poté finalmente vantare una normativa certa, la quale fissò alcuni elementi fondamentali per l'esercizio dell'azione pubblica. Conteneva disposizioni per la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti caratterizzati dalla dichiarazione di pregio di antichità o di arte. Sanciva, l'obbligo per il Ministero dell'istruzione pubblica di formare i cataloghi di tali monumenti ed oggetti, notificando l'iscrizione di quelle proprietà private che avessero "sommo pregio" e subordinando a tale iscrizione il divieto di esportazione. La legge stabilì l'inalienabilità degli oggetti di antichità e d'arte dello Stato, dei comuni, delle province e degli enti ecclesiastici, anche se ammise lo scambio d'opere d'arte con musei stranieri. Introdusse l'obbligo di denuncia di qualunque contratto di alienazione che avesse ad oggetto i beni



ricompresi nel catalogo pubblico ed il conseguente diritto di prelazione dello Stato. La normativa fu lacunosa in relazione al procedimento di autorizzazione alla vendita delle collezioni o dei singoli beni e lasciò margini di discrezionalità troppo ampi al Ministero. Il suo campo di applicazione fu limitato, circoscritto ai monumenti, agli immobili ed agli oggetti mobili che avessero sommo pregio d'antichità o d'arte. L'eccessiva cautela adottata dal legislatore impose di lì a qualche anno alcune sostanziali modifiche. La legge 20 giugno 1909, n. 364, la c.d. "legge Rosadi", estese il raggio d'azione pubblica alle cose immobili e mobili che avessero interesse storico, archeologico e artistico, e puntualizzò meglio gli strumenti giuridici di protezione, controllo e appropriabilità pubblica del patrimonio, riconobbe all'amministrazione ampi poteri sui privati e le cose d'arte in loro possesso. Rispetto alla legge precedente si caratterizzò per una migliore tecnica legislativa e per la completezza della disciplina giuridica. Essa ampliò, infatti, la tutela dei beni culturali ricomprendendovi anche i codici, i manoscritti, le stampe, gli incunaboli, e stabili, inoltre, un doppio regime giuridico per il trasferimento degli oggetti d'arte: l'inalienabilità se appartenenti allo



(Palmi)



(Scilla)

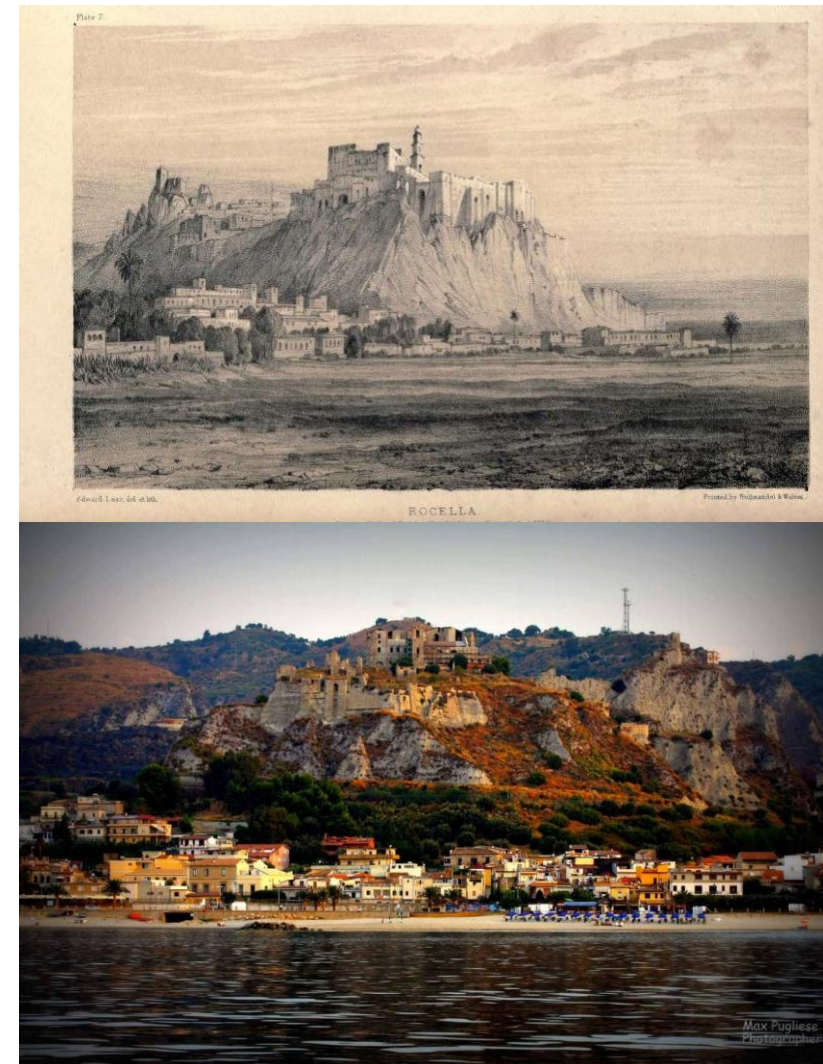
Stato e ad enti pubblici e privati; la denuncia per quelli appartenenti ai privati, con diritto di prelazione a favore dello Stato, un diritto quest'ultimo più specificato rispetto a quello previsto dalla legge del 1902. Essa sancì, inoltre, il divieto di demolizione, modificazione e restauro senza autorizzazione del Ministro e dettò pure una disciplina articolata sugli scavi archeologici. Le novità maggiori, tuttavia, si sostanziarono nell'abolizione della distinzione tra "monumenti e oggetti mobili e immobili" e nella sostituzione del riferimento al pregio d'antichità e arte" con quello dell' "interesse storico, artistico e archeologico". Sotto il profilo dell'individuazione dei beni soggetti a tutela, la legge privò il catalogo stesso del suo carattere esclusivo nell'accertamento dei beni culturali degli enti pubblici ed attribuì, invece, un ruolo maggiore alle notifiche ai privati, introducendo qualche presupposto che si trattasse di opere con più di cinquanta anni e non appartenenti ad autori viventi. La legge Rosadi venne poi corredata da un decreto di esecuzione che rimase in vigore per lungo tempo, non essendo mai stato emanato quello di esecuzione della successiva legge n. 1089 del 1939. È stato detto che le leggi del 1902 e del 1909 non



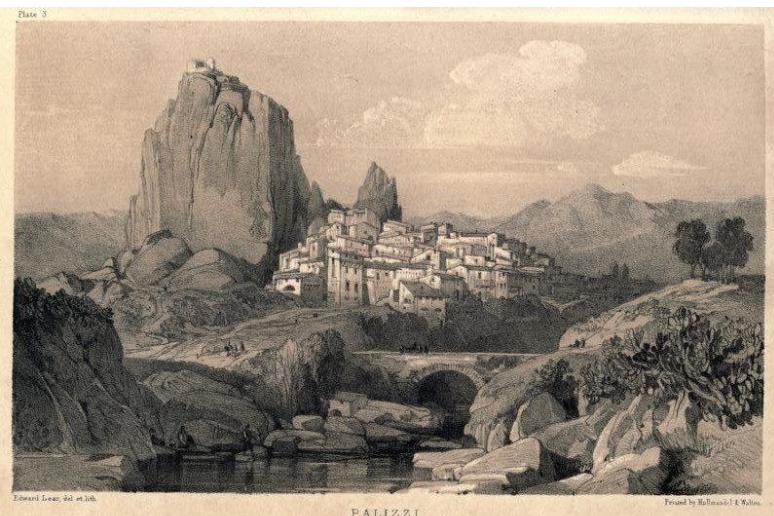
determinarono a sufficienza il loro oggetto e che non protessero adeguatamente gli interessi dei proprietari nella procedura di dichiarazione di interesse pubblico della cosa. Tuttavia, tali leggi furono importanti perché limitarono i diritti dei proprietari, fissando per la prima volta criteri generali ed abbandonando la strada dei provvedimenti singoli, in un periodo, quello della politica liberalizzatrice, che non vedeva di buon occhio le limitazioni alla proprietà privata. Probabilmente fu questo il motivo per cui la dottrina dell'epoca non riconobbe la portata innovativa di tali principi, cercando, invece, di incanalarli nei più conosciuti istituti delle servitù pubbliche, degli oneri reali e delle limitazioni amministrative. La successiva legge del 23 giugno 1912, n. 688, comprese tra i beni meritevoli di protezione anche le ville, i parchi e i giardini che avessero interesse storico o artistico.

DAL 1939 AD OGGI

La normativa successiva - legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulle cose d'arte, e legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze paesistiche e la



(Roccella Jonica)

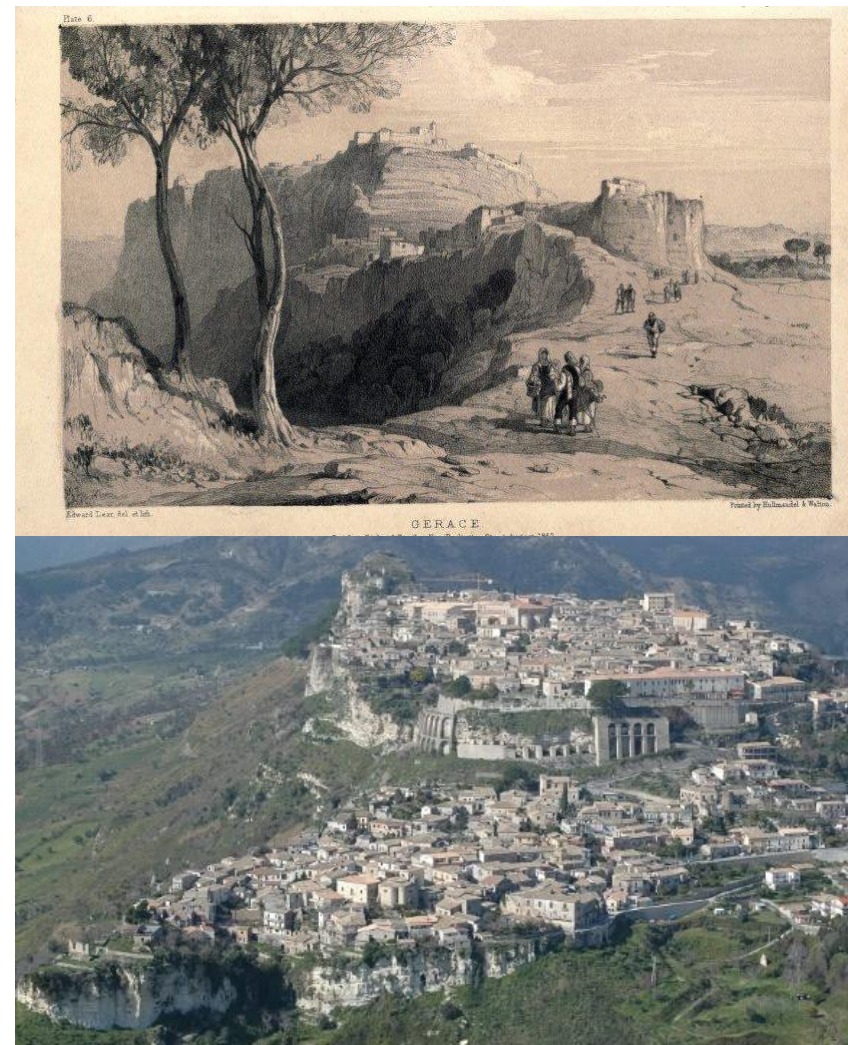


(Palizzi)

legge del 1939, n. 2006 sugli archivi - fu un autentico “programma di politica della cultura” caratterizzato da importanti modificazioni organizzative al centro ed alla periferia. La legge sulle cose d’arte che, al pari di quella sulle bellezze paesistiche, fu approvata in tempi molto brevi, da un lato, mirò a rafforzare i poteri d’intervento e di controllo dello Stato nella conservazione dei beni culturali e, dall’altro, fu più sensibile alle esigenze economiche connesse al commercio dei beni medesimi. In particolare, la legge del 1939 introdusse un allargamento delle maglie del mercato antiquario e dell’esportazione, restrinse il divieto all’alienabilità delle cose di proprietà dello Stato e il periodo di tempo a favore di quest’ultimo per esercitare il diritto di prelazione, limitandolo, altresì, ad un importante interesse, in relazione alla conservazione o all’incremento del patrimonio nazionale, oppure se fosse necessario per isolare o restaurare monumenti o al fine di eseguire ricerche archeologiche. Va detto, tuttavia, che la concezione del bene culturale alla base di questi interventi è ancora piuttosto elitaria, venata della demagogia tipica dell’epoca: infatti, i beni culturali si distinguevano per “il pregio e la rarità”, mentre le bellezze paesistiche per la loro “non comune bellezza”.



Peraltro, le leggi del 1939, al pari dei provvedimenti delle epoche precedenti, concepirono i beni culturali e le bellezze naturali come oggetti statici ed inerti, cosicché l'unico intervento possibile fu ancora di mera conservazione, assicurata da un sistema di polizia amministrativa, senza alcuna preoccupazione di incentivarne l'interazione con la società civile. Corollario di questa logica estetizzante del bene culturale, concepito come oggetto statico ed esistente in sé, fu la predisposizione della tutela a solo beneficio di quei beni espressione eccezionale del comparto culturale ed ambientale. I difetti più evidenti della legge 1089/1939 possono, così, ravvisarsi nella concezione ancora statica e centralistica della tutela e nella sottovalutazione del ruolo del mercato come metro indicatore dell'efficienza dell'attività di tutela, preferendosi la forma pubblicistica nella gestione dei beni culturali. La nuova Costituzione della Repubblica italiana nel 1947, assunse tra i suoi principi quello della tutela del patrimonio storico artistico, sancito dall'articolo 9. Ma a questa dichiarazione di principio non è mai seguita una attività legislativa, tanto che sono rimaste in vigore le leggi Bottai del 1939, fino al 1999, quando è entrato in vigore il Testo Unico. Negli anni Sessanta si



(Gerace)



(Palazzo Carratelli, Amantea)

cercò di rinnovare la legislazione di tutela attraverso il lavoro di due Commissioni parlamentari:

la Commissione Franceschini del 1963 e la Commissione Papaldo del 1968. Ma il lavoro di queste due Commissioni rimase inascoltato dagli organi politici del tempo. Nel 1998 fu emanato il decreto legislativo 31 marzo n. 112 , il quale si occupò del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Solo alla fine degli anni novanta, viene quindi emanato il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 , “ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.”

Fu un eccellente corpo normativo finalizzato a riordinare le sparse norme sui beni culturali, a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e soprattutto a consolidare, aggiornandolo, l'impianto concettuale e giuridico che fu alla base delle leggi del 1939, non rivoluzionò la materia facendo tabula rasa, la unificò, riorganizzò ed attualizzò. Con la legge costituzionale 3/2001 è stato modificato il titolo V della Costituzione ed in particolare, per ciò che riguarda i beni culturali, si è affermato il principio che è compito dello Stato la tutela, mentre sono di pertinenza delle Regioni e degli altri enti locali le funzioni di valorizzazione. Per armonizzare la legislazione dei beni culturali



alle modifiche costituzionali, il Parlamento ha quindi dato delega al Governo, con l'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002, di emanare un nuovo Codice dei Beni Culturali, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel 2004 sotto forma di Decreto Legislativo il D.L. 22 gennaio 2004, n. 42.

IL MINISTERO

Nel 1975, con la legge 5 del 29 gennaio, viene istituito per la prima volta il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Prima le funzioni di tutela del patrimonio erano di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1998, con il d.lg. 369 del 20 ottobre, il ministero viene riordinato e prende il nome di Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Da ultimo con il decreto legge n. 66 del 2014 a seguito delle politiche di spending review viene attuata la riorganizzazione del Ministero che acquisisce la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).



(Cappella Palazzo Valensise, Polistena)



(Palazzo del Rivellino, Belmonte Calabro)

Le dimore storiche di proprietà privata costituiscono uno degli elementi qualificanti del paesaggio italiano nel suo complesso. I proprietari di immobili vincolati stanno attraversando una fase molto difficile. A fronte dei notevoli oneri economici, e spesso dei sacrifici, che il mantenimento di un bene vincolato comporta:

➤ nel corso dell'ultimo quinquennio gli interessi dei proprietari sono stati pregiudicati da provvedimenti che hanno aggravato il regime fiscale e di fatto sospeso e ridotto i benefici e le facilitazioni ancora previsti per i beni vincolati, mentre permane sempre il rischio di eventuali indiscriminate misure straordinarie di prelievo patrimoniale;

➤ nel contempo si è assistito a un sempre più visibile degrado del contesto complessivo che circonda gli immobili vincolati, a causa di insensibilità e incuria, con il rischio che vadano perse connotazioni essenziali per il mantenimento della tradizionale identità dei luoghi, che già di per se costituisce invece un'importantissima risorsa da valorizzare.

Alcune proposte:

➤ ripristinare il precedente regime di agevolazioni intaccato dal 2011 in poi;



- l'adozione di misure anche legislative che impediscano un ulteriore degrado del patrimonio architettonico e paesaggistico dell'Italia: spesso immobili vincolati e ben mantenuti dai proprietari si trovano in contesti complessivi di assoluto degrado di cui andrebbe invece incentivato il recupero e la valorizzazione;
- istituzione di una agenzia pubblica statale per la tutela dei beni a rischio;
- attribuzione all'agenzia della potestà di disporre la vendita all'incanto dei beni a rischio con obbligo dell'acquirente di procedere alla riabilitazione del bene in tempi brevi pena la decadenza dalla proprietà;
- incentivi per i residenti esteri, equiparando il bene vincolato a prima casa;
- introduzione di un nuovo sistema di richiesta del vincolo. Il paesaggio storico architettonico nel suo complesso è un bene comune, per tutti, la cui tutela non può essere lasciata alla discrezionalità e convenienza dei proprietari a richiedere il vincolo o alla capacità dello Stato, tra l'altro in una fase di costante contrazione delle risorse - ad acquisire cognizione di tutte le situazioni che richiedono tutela.



(Centro storico, Amantea)



(Palazzo di Lauro, Amantea)

Una soluzione efficace potrebbe seguire il modello britannico. Tutti gli immobili precedenti al 1700 sono "listed", così come la maggior parte di quelli costruiti tra il 1700 e il 1840. Per quelli successivi al 1840 viene operata una selezione. Chiunque - anche se non proprietario - può segnalare con una procedura on-line immobili che ritiene debbano essere sottoposti a tutela. Le competenti autorità procedono quindi alle verifiche per l'eventuale inserimento nella lista degli immobili vincolati. E' stato introdotto un registro degli edifici a rischio per danni o deperimento, "Heritage at risk", consultabile on line. Gli immobili sottoposti a tutela sono in Gran Bretagna oltre 500.000, rispetto ai circa 51.000 in Italia.

E' evidente che il sistema britannico consente in maniera più efficace la tutela dell'identità storica dei luoghi.



Alcune cifre sul ruolo dei proprietari privati di circa 30.000 immobili vincolati per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico italiano:

- investimenti per 33 miliardi di euro nel decennio 2005-2014 per gli immobili storici vincolati in Italia, con un indotto generato presso le comunità di riferimento di oltre 36 miliardi di euro nei settori edile, dell'artigianato specializzato a livello locale e turistico, aumentando il richiamo delle zone, spesso rurali, in cui gli immobili storici sono collocati.
- ulteriori 13,6 miliardi di investimenti necessari per la manutenzione obbligatoria nei prossimi cinque anni, con un indotto previsto di 14,7 miliardi di euro.



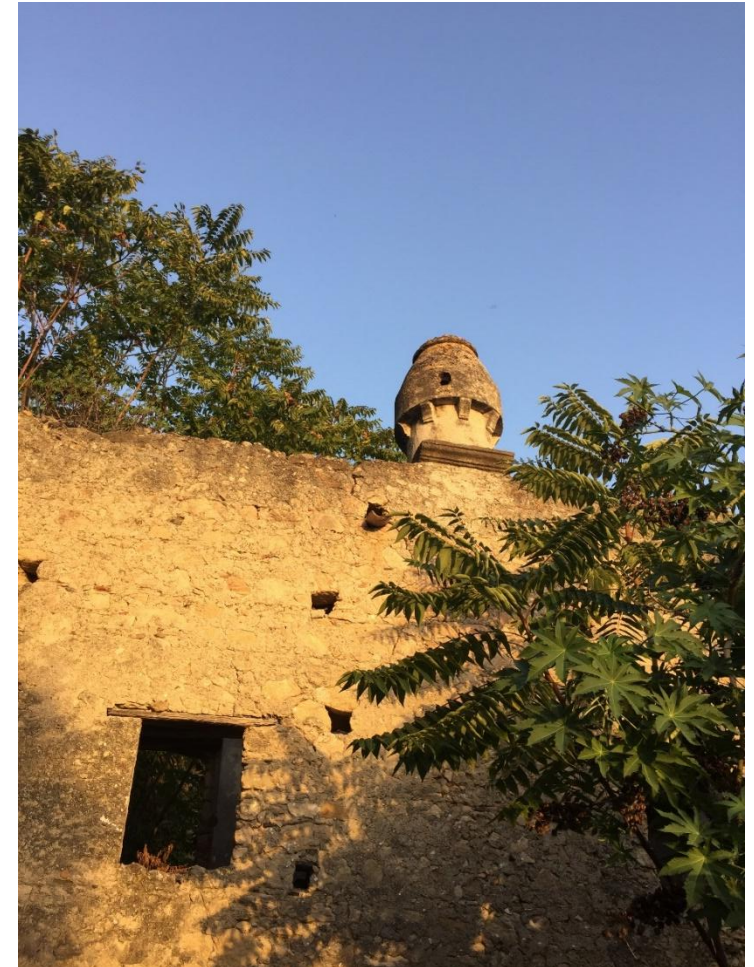
(Giardino Palazzo Valensise, Polistena)

La realizzazione degli investimenti è tuttavia condizionata dalla difficoltà di reperire i necessari finanziamenti e dalla mancanza di una politica di incentivi fiscali specifica per i restauri, che tenga conto delle caratteristiche e delle professionalità specializzate necessarie per la manutenzione degli immobili storici.



Occorre liberare le risorse necessarie attraverso incentivi fiscali alle ristrutturazioni che rispecchino gli elevati costi e gli obblighi di restauro previsti per gli immobili soggetti a vincolo;

- prevedere meccanismi di deducibilità degli interventi di manutenzione degli immobili storici vincolati, che tengano conto dei costi molto elevati degli interventi stessi; tali meccanismi tipicamente generano ritorni molto positivi anche in termini di extragettito IVA;
- introdurre una disciplina IMU specifica, che tenga conto delle inefficienze strutturali dei beni culturali privati, che costituiscono limiti oggettivi alla loro redditività e valorizzazione patrimoniale, così come dei divieti al loro adeguamento alle moderne esigenze di fruizione imposti dal vincolo.



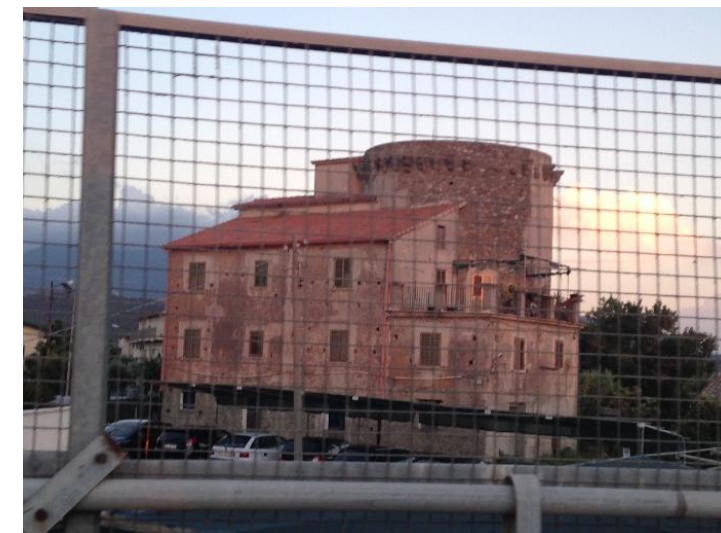


IN CALABRIA

- Secondo i dati pubblicati sul sito del MIBACT vincoliinrete.beniculturali.it in Calabria gli immobili vincolati sono 1752, di cui 664 palazzi, 304 case, 32 ville, 19 palazzine, 5 villini, 133 castelli.
- Non sono disponibili dati disaggregati sulla tipologia della proprietà, pubblica o privata. Probabilmente oltre 2/3 di palazzi, ville, castelli, case, ville etc. sono di proprietà privata.
- Prendendo come riferimento gli investimenti complessivamente stimati sulle 30.000 dimore private nel 2004-2014 e quelli stimati per il quinquennio 2015-2019 e i relativi indotti, i valori per la Calabria possono essere quantificati in circa un miliardo di investimento privato e un miliardo e 100 di indotto nel 2004-2014 e gli investimenti nel quinquennio 2015-2019 in 450 milioni con un indotto di oltre mezzo miliardo.



(Torre Mariedda, Capocolonna)



(Torre Saracena, Campora San Giovanni)



(Palazzo Alemanni, Tiriolo)

I problemi sono noti e ed evidenti agli occhi di tutti. Tra le cause:

- insufficienti sgravi e forme di sostegno e agevolazione;
- frazionamento delle proprietà (che facilmente si traduce in interventi privi di coerenza e in ordine al quale andrebbe valutata l'introduzione del diritto di prelazione a favore dei proprietari di quote di immobili vincolati);
- vincoli parziali che tutelano un particolare dell'immobile ma non la sua interezza;
- inserimento degli immobili in contesti complessivi in corso di alterazione o fortemente degradati;
- mancanza di collaborazione da parte di Enel e Telecom per la rimozione dei cavi dalle facciate (e ciò anche in presenza di canalizzazioni realizzate per il rifacimento dell'illuminazione pubblica).



Una proposta concreta:

organizzare riunioni - sul modello delle conferenze di servizi ma aperte ai privati proprietari di immobili vincolati - su base territoriale con la partecipazione di Regione, comuni competenti, Soprintendenza per facilitare la conoscenza da parte dei proprietari di:

- interlocutori istituzionali coinvolti
- strumenti a disposizione
- procedure da seguire

e individuare criticità e possibili soluzioni.



(Villa Zerbi, Reggio Calabria)





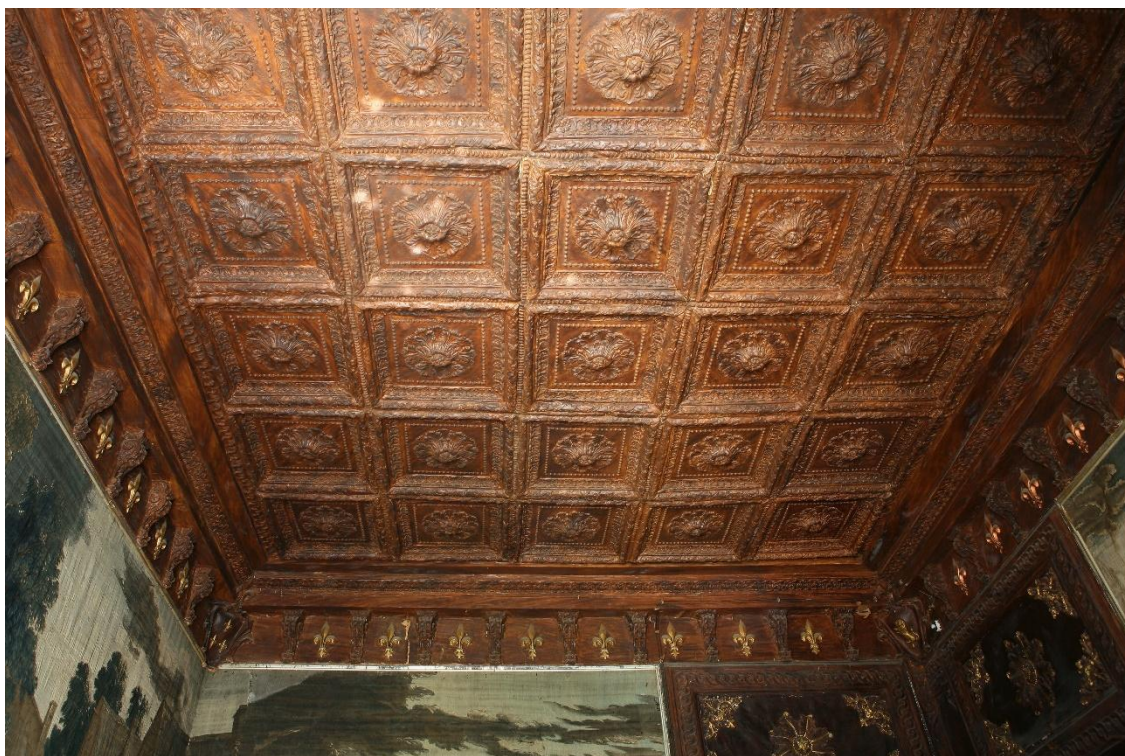
(Villa Zerbi, Reggio Calabria)

Una prima misura concreta e già attuabile in base alla vigente normativa potrebbe consistere nella riduzione della TARI da parte dei Comuni a favore dei proprietari di immobili vincolati.

Alcuni comuni Italiani più sensibili di altri hanno previsto nel proprio Regolamento, un'agevolazione legata al fatto che spesso negli immobili vincolati le grandi dimensioni degli stessi eccedono il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

A Lucca per esempio il Regolamento prevede che:

"In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato."



(Soffitto Palazzo di Francia, Vibo Valentia)

Nuove misure:

- prevedere nell'ambito dell'utilizzo di fondi europei di specifiche misure di sostegno finanziario a favore dei privati proprietari di dimore storiche, soprattutto per i consolidamenti strutturali e la manutenzione delle prospettive esterne;
- dare sostegno finanziario ai proprietari che offrono al pubblico le proprie dimore per visite e per eventi culturali;
- promuovere iniziative che mettano a frutto il potenziale degli immobili vincolati di proprietà privata, agevolandovi l'impianto di attività quali ad esempio:

la formazione per il mantenimento delle tradizioni artigianali, residenze d'artista, corsi d'arte, piccoli musei.



Per concludere:

- la questione della tutela e valorizzazione delle dimore storiche calabresi non può essere disgiunta dalla salvaguardia e del contesto complessivo, paesaggistico e architettonico, in cui i beni vincolati si inseriscono;
- esistono leggi e regolamenti che devono essere applicati e le cui violazioni dovrebbero essere efficacemente perseguite secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- siamo, a livello locale, in presenza di un problema culturale che si può cercare di superare anche con una azione di sensibilizzazione sulla risorsa che il patrimonio storico architettonico calabrese nel suo complesso rappresenta e sull'indotto derivante da una sua efficace salvaguardia e valorizzazione.

Tutto ciò in un quadro d'insieme particolarmente critico che ha visto negli ultimi anni affievolirsi le facilitazioni e incrementare i gravami per i proprietari, sempre più costretti tra novelle Scilla e Cariddi.



(Centro storico, Cleto)



(Palazzo di Lauro, Amantea)



Grazie per l'attenzione!

Le Dimore Storiche: una prospettiva calabrese
Reggio Calabria, 8 Novembre 2016

*Si ringrazia l'Avv. Mariastella Bellini dell'ADSI per il testo
relativo alla storia della tutela dei beni culturali.*

Elaborazione grafica: Caterina Deledda